



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 12 luglio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ascoli Piceno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 204/2022. Sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio.

Con il quesito del 15 dicembre 2022 l'Ordine di Ascoli Piceno chiede informazioni sulla procedura da seguire per beneficiare della sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio, prevista dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nello specifico, si chiede di sapere se i mandati professionali debbano avere data certa e se sia possibile il deposito della documentazione presso l'Ordine territoriale in luogo della spedizione agli uffici della pubblica amministrazione.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le richiamate disposizioni hanno introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

In particolare, il comma 929 stabilisce che *"In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento"*.

Quanto alla decorrenza e durata della sospensione il comma 931 prevede che *"I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari"*, mentre il successivo comma 932 precisa che *"Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione"*.

In base a quanto prescritto dai commi 934 e 935, la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli *"adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista [...] nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare"*, nel presupposto che *"Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante"* sia *"consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione"*.

In merito alla questione se i mandati professionali debbano avere data certa data, si segnala che è intervenuta l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 248 del 13 marzo 2023, in cui è stato, tra l'altro, ricordato il disposto dell'articolo 2704 del codice civile secondo cui *"La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"*.

Su tale disciplina – come rammentato dall'Agenzia delle entrate – si è pronunciata la Corte di cassazione con l'ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3506, in cui è stato chiarito che *"l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. 2319/2016, 4705/2011)"*.

Conseguentemente, nel presupposto che il richiamato comma 934 non richiede espressamente una "data certa", ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare del professionista, l'Agenzia delle entrate, per poter documentare detta data, auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo.

Per quanto concerne, invece, il quesito relativo alla possibilità di depositare la documentazione richiesta dalla legge presso l'Ordine territoriale in luogo della spedizione agli uffici della pubblica amministrazione, si rammenta che il richiamato comma 935 prevede espressamente che copia dei predetti mandati professionali, unitamente alla documentazione medica attestante la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari, sia *"consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944"*.

Si ritiene pertanto che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l'invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l'invio della documentazione stessa all'Ordine territoriale di appartenenza del professionista.

In tal senso si è peraltro espressa anche l'Agenzia delle entrate, con la citata risposta n. 248 del 2023, chiarendo, in merito al quesito se il professionista avesse o meno l'onere di comunicare ai competenti uffici della P.A. i nominativi ai quali si applica la sospensione dei termini, che *"L'obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta ... , per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l'istituto"*.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

